

BGer 2C_163/2019 vom 20. März 2019

Bundesgericht, 2019-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_163_2019

FR: TF 2C_163/2019 du 20 mars 2019

IT: TF 2C_163/2019 del 20 marzo 2019

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

E. 1.2

Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

E. 1.3

Salvo che per i casi citati dall' art. 95 LTF , con il ricorso in materia di diritto pubblico non può essere criticata la violazione del diritto cantonale, di cui è semmai possibile denunciare un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69 e rinvii). L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa, attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246 e rispettivi rinvii).

E. 2.1

Nel caso specifico la ricorrente non illustra in che la decisione di stralciare dai ruoli la sua impugnativa, siccome diventata priva d'oggetto, lederebbe il diritto cantonale procedurale. Allo stesso modo essa non indica perché il fatto di non attribuirle delle ripetibili, visto che non era patrocinata, rappresenterebbe un'applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. Al riguardo il suo gravame disattende le esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF e sfugge quindi ad un esame di merito.

E. 2.2

La ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) nonché del divieto del diniego di giustizia (art. 29 cpv. 1 e 6 CEDU) in quanto nella decisione di stralcio, nella quale si limita a dare atto dell'abrogazione della LIA per accertata incostituzionalità, la Corte cantonale non si è pronunciata invece sulla sua domanda di risarcimento danni e per perdita di guadagno né le ha nominato un

patrocinatore benché cosciente della sua incapacità ad agire da sola. Senonché, oltre al fatto che oggetto di disamina in sede cantonale poteva essere unicamente il rifiuto di iscrivere la ricorrente all'albo degli artigiani pronunciato il 26 febbraio 2018 dalla CV-LIA, questi quesiti non sono oggetto dell'attuale contendere, la vertenza potendo riferirsi unicamente alla decisione di stralciare dai ruoli il ricorso diventato privo d'oggetto, ossia all'applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale ciò che, come illustrato in precedenza, sfugge ad un esame di merito (cfr. consid. 2.1). Anche su questi elementi il gravame è irricevibile.

E. 2.3

Ne segue che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 LTF .

E. 3

Si prescinde in via del tutto eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.